



# Comune di Fratte Rosa

## Provincia di Pesaro e Urbino

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 56 del 29-10-12

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria.

Alla Prima convocazione in seduta Pubblica, risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:

AVALTRONI ALESSANDRO	P	CESARINI MARINA	P
DAMIANI ALESSANDRO	A	TRAIANI LIBERTARIO	P
GAUDENZI SOFIA	P	GUERRA LUCIO	P
BONIFAZI MARIO	P	VALENTINI FABIO	P
SOGGIN LUCA	P	FRATERNALI ROSSELLA	P
TORRISI ROSA	P	MENCARELLI SERENA	A
ANTINORI MARCO	P		

Assegnati N.13 | In carica N.13 | Presenti N. 11 | Assenti N. 2

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VITALI DOTT.SSA ANNA con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:

ANTINORI MARCO  
TRAIANI LIBERTARIO  
VALENTINI FABIO

ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, e art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con L. 214/2011 e ss.mm.ii., con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via provvisoria, a decorrere dall'anno 2012;
- Dato atto che l'art. 14, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";
- Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 provvedono a:
  - Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- Atteso che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionatorio, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. 446/1997;
- Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con L. 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nelle seguenti modalità:

Aliquota di base 0,76%	<i>Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali</i>
Aliquota abitazione principale 0,40%	<i>Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;</i>
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%	<i>Riduzione fino allo 0,1%</i>

- I Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 917/1986 che recita testualmente: "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa

utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'art. 65 comma 1. Si considerano , altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'art. 60 e art. 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato" ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione al netto delle detrazioni di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;
- Tenuto conto che i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 : "4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."
- Tenuto conto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992: "3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."
- Dato atto che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, L. 662/1996: "56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata."
- Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

- Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 che rinvia al 31 ottobre il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ed estende i suoi effetti anche all'approvazione delle aliquote e del regolamento Imu e priva di efficacia il termine speciale del 30 settembre, previsto dal comma 12-bis dell'articolo 13 del DI 201/2011;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, allegati al presente atto;
- Per tutto quanto sopra considerato,

### **PROPONE**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2012:
  - a. Aliquota: **10,60** per mille per la categoria catastale D1 (impianti fotovoltaici a terra) e per le aree fabbricabili
  - b. Aliquota base ordinaria: **9,60** per mille per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
  - c. Aliquota base: **7,6** per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le pertinenze) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (genitori/figli - nonni/nipoti); il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi  
 Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve presentare al Comune - **Ufficio I.M.U.** - entro il **31 dicembre 2012**- copia del contratto di comodato ovvero, produrre al Comune dichiarazione sostitutiva di **Atto Notorio** resa ai sensi **dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000** nella quale si attesti che l'immobile è stato concesso in comodato.  
 Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purchè non si verificano variazioni nei dati precedentemente comunicati.  
 La perdita del diritto al beneficio dell'aliquota agevolata da cui al presente **punto c.** per diversa destinazione dell'immobile va comunicata al Comune entro l'esercizio;
  - d. Aliquota abitazione principale: **4,00** per mille
  - e. Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **1,00** per mille, fermo restando l'applicazione dell'esenzione attualmente prevista.
- 3) Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2012:

- a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.
- 4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal **1° gennaio 2012**.
- 5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare in questa stessa seduta.
- 6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 7) Di disporre che l'Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza dell'aliquota e delle detrazioni deliberate con il presente provvedimento.
- 8) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

## **IL SINDACO-PRESIDENTE**

Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno dando lettura delle aliquote (IMU) per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

SENTITA l'illustrazione del Sindaco;

SENTITO l'intervento del Consigliere Guerra Lucio che ribadisce la necessaria lotta all'evasione fiscale e l'urgente riduzione delle spese ed in particolare per il personale;

RICHIAMATO il documento presentato dal Gruppo Consiliare "Libertà e Partecipazione" che si allega al presente atto;

ESAMINATA la proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e depositata agli atti dell'Ufficio;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, c.1, del T.U.E.L. ex D. Lgs. n. 267/2000;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI	N. 11
VOTI FAVOREVOLI	N. 8
CONTRARI	N. 3 (Guerra L. – Valentini F. – Fraternali R.)

### **DELIBERA**

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Inoltre, stante l'urgenza

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:

PRESENTI	N. 11
VOTI FAVOREVOLI	N. 8
CONTRARI	N. 3 (Guerra L. – Valentini F. – Fraternali R.)

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N' 267/2000  
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Fratte Rosa, lì 27.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Rag. Gabriella Franceschetti

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile

Fratte Rosa, lì 27.10.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Rag. Gabriella Franceschetti

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

---

N. 458 Registro Pubblicazioni

### **PUBBLICAZIONE**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 14-11-12

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

**Fratte Rosa, 14-11-12**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
VITALI DOTT.SSA ANNA**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

- Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 14-11-12 al 29-11-2012
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta oggi 14-11-12 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 30-11-12

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VITALI DOTT.SSA ANNA

---